

Società della Salute Area Pratese
ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 47 del 10.10. 2011

OGGETTO: Regolamento dell'Area Pratese di accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e per la non autosufficienza e la disabilità

Allegati: A) Regolamento

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Bruno Cravedi	Direttore generale	33,33	X	
Comune di Prato	Dante Mondanelli	Assessore delegato	50,15	X	
Comune di Montemurlo	Nicola Ciolini	Assessore delegato	4,99	X	
Comune di Cantagallo	Grassulini Elisabetta	Assessore delegato	0,81		X
Comune di Carmignano	Fabrizio Buricchi	Assessore delegato	3,74	X	
Comune di Poggio a C.	Antonio Castellano	Assessore delegato	2,62	X	
Comune di Vaiano	Annalisa Marchi	Sindaco	2,70	X	
Comune di Vernio	Paolo Cecconi	Sindaco	1,66	X	

Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

Il Direttore Dr. Riccardo Poli

Ufficio proponente: **Società della Salute Area Pratese**

Estensore: **Vania Mariotti**

Il giorno 10 ottobre 2011
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli

L'Assemblea dei soci

PREMESSO che:

- in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/'05 e smi, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;
- la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l'Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia Pratese;
- in data 6.4.2010 con deliberazione n.1, dopo aver dato atto dell'approvazione del nuovo statuto e della nuova convenzione consortile, si è insediata l'Assemblea dei Soci;

VISTO:

- l'art. 71 sexies della L.R. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
- la delibera GRT n. 243/2011 "Disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana", che da indicazioni per il completamento del processo di stabilizzazione delle SdS toscane e per valutare la completa operatività delle SdS costituite e in via di costituzione e prevede la redazione da parte delle Società della Salute del Regolamento di Accesso ai Servizi;

PRESO ATTO CHE:

- detto Regolamento ha per oggetto principi generali relativi all'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e per la non autosufficienza e la disabilità, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che la Società della Salute, le Amministrazioni Comunali e l'Azienda USL mettono a disposizione per tali funzioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare il Regolamento di cui all'allegato A del presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale,

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;

Con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

Di prendere atto e di approvare la narrativa che precede, conseguentemente di:

1. di approvare il Regolamento di Accesso ai Servizi di cui all'allegato A del presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
3. di dare pubblicità al medesimo mediante affissione all'Albo online del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott. Riccardo Poli

Il Presidente
Dr. Dante Mondanelli

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 47 del 10.10.2011

Oggetto: Regolamento dell'Area Pratese di accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e per la non autosufficienza e la disabilità

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.

Prato, 10.10.2011

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
Dott. Riccardo Poli



Allegato alla Delibera Assemblea dei Soci n. 47/10.10.2011

***REGOLAMENTO DELL'AREA PRATESE DI
ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
SOCIOASSISTENZIALI E PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA E LA DISABILITA'***

10 ottobre 2011

PREMESSA

Le difficoltà oggettive di prefigurare in maniera certa i rapporti che, nei prossimi mesi, si svilupperanno fra SdS dell'Area Pratese e gli Enti facenti parte del Consorzio, ivi compreso l'esito della sperimentazione riguardante i Centri Integrati Territoriali (C.I.T.), suggeriscono, in questa fase di avvio, di limitarsi ad individuare un primo Regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e per la non autosufficienza e la disabilità, che ricomponga la situazione al momento in essere per i servizi e le prestazioni delegate all'Azienda USL 4 e quelli ancora in carico al Comune di Prato.

TITOLO I **Principi ispiratori**

Art. 1 – Concetti ispiratori del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto principi generali relativi all'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e per la non autosufficienza e la disabilità, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che la Società della Salute, le Amministrazioni Comunali e l'Azienda USL mettono a disposizione per tali funzioni.
2. Gli interventi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e/o prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno; vengono erogati previa formulazione di un progetto individualizzato di intervento, tenendo conto delle risorse rese disponibili dagli Enti Consorziati e del livello degli interventi socio assistenziali complessivamente erogati.

TITOLO II **Servizio sociale professionale**

Art. 2 – Definizione del Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale è un servizio rivolto a tutta a popolazione che prevalentemente si occupa di problematiche relative alla famiglia, ai minori, ai disabili ed agli anziani ed, in generale, è rivolto a tutti i cittadini, indipendentemente dall'età e dai problemi di cui sono portatori.
2. Ha compiti di informazione sui servizi, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni e di attuazione di un progetto di intervento individualizzato.
3. Per i bisogni sociosanitari complessi il progetto individualizzato viene effettuato sulla base di una valutazione multi professionale.

Art. 3 – Finalità del Servizio Sociale Professionale

1. L'attività del Servizio Sociale Professionale è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a. prevenire e rimuovere, anche in collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari, culturali e del mondo del lavoro, le cause di ordine sociale, ambientale e economico che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
 - b. assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture, secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
 - c. sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari;

- d. agire a sostegno della famiglia intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- e. agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea o provvedere nei loro confronti.

TITOLO III

Norme generali

Art. 4 – Destinatari

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi di cui al presente regolamento tutte le persone residenti nei Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio e Cantagallo, costituitisi nel Consorzio pubblico denominato SDS area pratese.
2. Se presenti o dimoranti sul territorio di competenza della SDS area pratese tali interventi sono estesi anche a:
 - a. donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
 - b. stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo;
 - c. richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da ultimo modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 - d. minori di qualsiasi nazionalità;
 - e. tutte le persone dimoranti nel territorio hanno altresì diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

ART. 5 - Soggetti istituzionali tenuti alla erogazione delle prestazioni

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 il comune di residenza assicura la definizione del percorso assistenziale personalizzato, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata.
2. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui all'articolo 20 della L.R. 41/2005, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli oneri per le prestazioni erogate.
3. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore. Se il minore non è residente in Toscana, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 47 L.R. 41/2005 sulla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni

Art. 6 – Accesso alle prestazioni

1. L'accesso ai servizi e alle prestazioni è garantito a tutti i cittadini residente nei Comuni dell'Area pratese attraverso la messa in rete di punti unici di accesso sul territorio coordinati fra loro e orientati all'accoglienza e alla presa in carico.
2. L'accesso alle prestazioni e servizi si articola nelle seguenti fasi
 - Presentazione della domanda;

- Lettura e valutazione del bisogno;
 - Definizione del percorso assistenziale personalizzato;
 - Formalizzazione della domanda.
3. La domanda per l'accesso ai servizi e per le erogazioni di prestazioni deve essere di norma presentata dall'interessato, in forma scritta, utilizzando appositi stampati e corredata da tutti i documenti indicati in ciascun stampato.
 4. Ai destinatari degli interventi deve essere garantito l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi in relazione ai bisogni accertati e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
 5. Gli utenti devono, inoltre, essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive, anche tramite i comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti con perdita dei benefici eventualmente acquisiti e obbligo delle somme indebitamente percepite.

Art. 7 – Sospensione e revoca delle prestazioni

1. La prestazione può essere revocata, modificata o sospesa per i seguenti motivi:
 - a. non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato con il progetto personalizzato;
 - b. in caso di modifica delle condizioni socio-economiche, che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente.
2. Nel caso di richieste superiori alle risorse disponibili è possibile che vengano stilate graduatorie per l'ammissione al servizio, formulate secondo criteri di urgenza e gravità.

Art. 8 – Compartecipazione alla spesa

1. Salvo diversamente specificato successivamente, è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari meglio specificati nei singoli interventi.
2. La compartecipazione al costo dei servizi è correlata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono le prestazioni e/o di coloro che sono eventualmente tenuti a compartecipare alle spese socio-assistenziali, secondo quanto previsto nei disciplinari di regolamentazione delle singole prestazioni/servizi determinato con i criteri previsti dal D.L. 31.3.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000 n. 130 e smi, utilizzando la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE. La situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo standard previsto dalla normativa vigente in materia, salvo particolari situazioni chiaramente individuate da specifico regolamento di applicazione dell'ISEE e dai disciplinari di regolamentazione dei servizi. Per alcuni servizi particolari, regolamentati in modo autonomo dall'Ente gestore, possono essere ammesse deroghe a quanto sopra detto in materia di ISEE.
3. Possono essere attivati interventi in deroga a quanto sopra, e quindi indipendentemente dalla condizione economica, solo in casi eccezionali rilevati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale.
4. Possono altresì essere valutate eventuali variazioni della condizione socio- economica, non ancora documentabili attraverso l'ISEE, ma comunque accertate e relativi a nuovi eventi quali ad esempio disoccupazione, modifiche del rapporto di lavoro o altro.
5. In caso di inadempienza gli organismi incaricati metteranno in atto tutte le azioni amministrative e giurisdizionali per ottenere il pagamento di quanto dovuto, nel rispetto delle leggi vigenti.

6. Ogni compartecipazione verrà rivalutata dal primo gennaio di ogni anno o comunque prima della scadenza annuale, nei casi in cui sopraggiungano eventi straordinari che modifichino sostanzialmente la situazione socio economica precedentemente considerata.

Art. 9 – Controlli e verifiche

1. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo gli organismi incaricati si riservano di effettuare indagini e/o controlli incrociati, anche tramite richiesta di controllo da parte degli Organi istituzionali competenti in materia, sulla dichiarazione dei redditi presentata e sul reale tenore di vita.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio, oltre al recupero di quanto corrisposto nel caso che il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni e espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

TITOLO IV

Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 10 – Interventi e servizi

1. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a. Contributi economici in favore di nuclei familiari in difficoltà.
 - i. Contributi economici a favore dei nuclei in difficoltà
 - b. Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione:
 - i. Assistenza domiciliare;
 - ii. Assistenza domiciliare per persone disabili
 - iii. Assegno di cura;
 - iv. Pasti caldi a domicilio;
 - v. Servizio di lavanderia;
 - vi. Servizio di accompagnamento e trasporto sociale;
 - vii. Sorveglianza attiva anziani fragili (SoS Anziani).
 - viii. Servizio educativo individuale (S.E.I.);
 - ix. Servizio di affidamento familiare;
 - x. Servizio di adozione;
 - xi. Servizio di mediazione familiare;
 - xii. Contributo per l'integrazione scolastica ed extrascolastica per alunni con disabilità
 - xiii. Interventi educativi domiciliari per minori e giovani adulti con disabilità
 - xiv. Contributi economici per l'aiuto personale a soggetti disabili
 - xv. Interventi socio educativi in ambito scolastico per alunni con disabilità
 - c. Servizi residenziali e semiresidenziali:
 - i. Strutture semiresidenziali per anziani;
 - ii. Strutture semiresidenziali per disabili;
 - iii. Strutture semiresidenziali per minori;
 - iv. Strutture residenziali per anziani;
 - v. Strutture residenziali per disabili;
 - vi. Strutture residenziali per minori;
 - vii. Pronta e provvisoria accoglienza per minori;
 - viii. Pronta e provvisoria accoglienza per minori stranieri non accompagnati;
 - ix. Strutture di accoglienza per donne in gravidanza e madri con figli piccoli.
 - x. Sistemazione in alloggi temporanei per sfratto
 - d. Vacanze anziani.

- e. Vacanze invalidi
- f. Inserimenti socio terapeutici.
- g. Borse lavoro.
- h. Contributo per l'eliminazione di barriere architettoniche
- i. Emergenza alloggiativa

TITOLO V

Contributi economici in favore di nuclei familiari in difficoltà

Art. 11 – Definizione e finalità

1. Alle famiglie o alle persone che si trovano in temporanea difficoltà economica, sociale e/o lavorativa e che non hanno quindi un reddito sufficiente a garantire le esigenze vitali del nucleo, siano esse riferite a componenti deboli (anziani, minori) o a tipologie di spesa ricorrenti (affitto) o straordinarie, possono venire erogati dei contributi economici per garantire un dignitoso inserimento nella vita sociale, finché il momento di difficoltà non verrà superato.

Art. 12– Requisiti e modalità di erogazione per il Comune di Prato

1. Per richiedere i contributi è necessario:
 - a. essere residenti nel *Comune di Prato*;
 - b. se cittadini stranieri, essere in possesso di permesso di soggiorno non scaduto.
2. Il cittadino deve rivolgersi al presidio sociosanitario di appartenenza dove l'assistente sociale, rilevato il bisogno, provvede a fissare un appuntamento presso i Servizi sociali del *Comune di Prato*, fornendo la modulistica del caso.
3. Presso i Servizi sociali il cittadino porta l'ISEE e sottoscrive un'autocertificazione sulla situazione economica del nucleo.
4. La pratica viene istruita attraverso la compilazione della SVE (scheda valutazione economica) che mette a confronto i minimi vitali parametrati ai componenti il nucleo familiare, con i dati riportati nell'ISE, i redditi non rilevanti ai fini IRPEF e quindi non considerati dall'ISE, il canone affitto eccedente franchigia, gli interessi passivi mutuo casa ed eventuali spese inderogabili e straordinarie sostenute. Completa la SVE una relazione, tendente ad evidenziare i cambiamenti economici intervenuti nella famiglia, rispetto all'anno di riferimento dell'ISE.
5. Il contributo può essere accordato sulla base delle valutazioni economiche, unitamente alla valutazione professionale che l'assistente sociale definisce, con un progetto di intervento nel quale viene stabilita la durata e l'ammontare del contributo stesso, in conformità con il Regolamento.
6. L'inizio del procedimento coincide con la presentazione della documentazione presso i Servizi sociali del Comune di Prato.
7. Successivamente il cittadino deve presentarsi presso l'assistente sociale del presidio di competenza per la valutazione sociale del suo caso.
8. Qualora l'iter si concluda positivamente, l'entità e la natura della prestazione sono specificate all'interno del progetto assistenziale.

Art. 13 – Requisiti e modalità di erogazione per i Comuni della Provincia

1. Il contributo economico è rivolto alle persone residenti nei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, con un reddito insufficiente, secondo i criteri previsti dal regolamento per le prestazioni economiche.
2. Il cittadino o chi lo rappresenta (un familiare, il tutore, l'amministratore di sostegno) si rivolge all'assistente sociale del presidio socio-sanitario di residenza per esprimere il proprio bisogno e la situazione di difficoltà in cui si trova.

3. L'assistente sociale di riferimento raccoglie i dati e gli elementi necessari per la valutazione professionale in base alla situazione socio-economica e familiare del richiedente.
4. Non ci sono scadenze, la richiesta viene presentata al bisogno.
5. Documenti da presentare
 - tutti i documenti inerenti al reddito personale e familiare e delle spese sostenute, con presentazione di documenti e/o autocertificazioni;
 - copia del codice fiscale dell'interessato.
6. La richiesta del cittadino viene predisposta ed inviata, dall'assistente sociale di riferimento, all'ufficio zonale dei servizi sociali presso *il centro socio-sanitario R. Giovannini* dove viene autorizzata dal responsabile del servizio, in base alle disponibilità di risorse.
7. A conclusione dell'iter il cittadino richiedente sarà informato, con comunicazione scritta, dell'esito della domanda; l'intervento verrà erogato secondo le modalità prescelte dall'interessato.

TITOLO VI

Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare

Art. 14 – Definizione e finalità

1. L'assistenza domiciliare è un'attività di integrazione e supporto alle persone ed alle famiglie per:
 - cura personale e dell'ambiente di vita quotidiana;
 - assistenza socio-sanitaria;
 - segretariato ed accompagnamento;
 - supporto alla vita relazionale ed alle attività esterne.
2. Le prestazioni di assistenza domiciliare sono aggregate in due Aree di attività prevalenti. Prestazioni afferenti alle due Aree possono essere contemporaneamente presenti e necessarie in relazione ai singoli progetti personalizzati. È prevista la possibilità di attivare prestazioni afferenti alle due aree con tariffe differenziate in base alla tipologia di prestazioni.

Area A - Cura della persona e rapporti con l'esterno

Area B - Cura ambiente di vita

3. L'assistenza domiciliare è finalizzata a:
 - salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, a ridurre gli stati di cronicizzazione e di malessere;
 - integrare le funzioni relative all'autonomia personale e di vita quotidiana per la soddisfazione di bisogni primari;
 - sostenere a domicilio la persona con limitata autonomia e la sua famiglia;
 - prevenire/ritardare istituzionalizzazioni ricorrenti e/o definitive;
 - promuovere e mantenere l'autonomia e le relazioni sociali, garantendo la migliore qualità di vita possibile al domicilio della persona.

Art. 15 – Requisiti e modalità di accesso ed erogazione

1. Il servizio **di assistenza domiciliare** è rivolto a tutte le persone residenti nei Comuni dell'Area pratese e alle persone in essi dimoranti e/o di passaggio in situazioni di emergenza.
2. In particolare i destinatari sono:
 - a) persone anziane:
 - sole
 - con reti parentali/amicali inadeguate
 - non autosufficienti
 - b) persone adulte
 - con limitata autonomia personale

- con difficoltà comportamentali/relazionali
 - con disabilità
- c) minori e nuclei familiari
- con carenti risorse economiche e/o di cura
 - con disabilità
3. La persona in condizione di bisogno, personalmente o mediante segnalazione di parenti o conoscenti, del medico di medicina generale o di altri operatori socio-sanitari o volontari, presenta domanda di accesso all'assistente sociale dell'Articolazione Territoriale di residenza.
 4. Le persone non autosufficienti e i loro familiari nella stessa sede potranno rivolgersi al Punto Insieme per segnalare un bisogno rilevante per una persona non autosufficiente ed avere informazioni ed ascolto da operatori qualificati (assistente sociale e infermiere).
 5. L'assistente sociale o l'equipe di operatori qualificati provvedono ad effettuare la valutazione di ogni singolo caso e a definire il Progetto di Assistenza Personalizzato (P.A.P.) che dovrà essere condiviso e sottoscritto tra l'assistito e/o i suoi familiari e gli operatori.
 6. La persona che accede al servizio, compartecipa alla spesa in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ristretto, cioè riferito al solo beneficiario della prestazione; tale ISEE estratto dovrà tenere conto delle eventuali persone fiscalmente a carico dell'assistito con tariffe differenziate per le prestazioni dell'Area A) e dell'Area B).
 7. E' prevista una soglia minima di esenzione totale, sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell'assistito, pari al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS e una soglia minima di non esenzione, oltre la quale, cioè, è dovuto il 100% del costo della prestazione, tale soglia è pari a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.
 8. Il servizio di assistenza domiciliare è autorizzato fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Capo II Assegno di cura

Art. 16 – Definizione e finalità

1. L'assegno di cura è un intervento economico a favore delle famiglie che si fanno carico autonomamente della cura di un anziano non autosufficiente.
2. L'assegno di cura sostiene parzialmente la spesa per un "assistente familiare" a pagamento esterno alla famiglia o la riduzione del reddito della persona che si assume direttamente il compito di cura.
3. E' una delle misure per favorire la permanenza al domicilio dell'anziano, nel proprio ambiente familiare.

Art. 17 – Requisiti e modalità di erogazione

1. Hanno diritto **all'assegno di cura** le persone anziane ultrasessantacinquenni che:
 - a. si trovino nella condizione di non autosufficienza, con indice di isogravità ricompreso fra 3 e 5, accertato sulla base della valutazione effettuata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);
 - b. abbiano residenza in uno dei Comuni dell'Area Pratese;
 - c. con una situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa ISEE (ISEE estratto del solo beneficiario), tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico, come risulta dalle certificazioni fiscali, in base a quanto previsto dall'atto di indirizzo regionale (DGRT n. 385 dell'11.5.2009 e smi per i servizi domiciliari)
2. L'assegno di cura è erogato sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) definito con la famiglia a seguito di valutazione socio sanitaria dell'anziano.

3. La persona in condizione di bisogno, personalmente o mediante segnalazione di Terzi, del Medico di Medicina Generale o di altri operatori socio-sanitari, o su segnalazione di altri soggetti attivi sul territorio, presenta apposita richiesta di valutazione per la condizione di non autosufficienza presso il Punto Insieme di residenza, dove viene svolta la valutazione multiprofessionale del bisogno. Questa viene quindi trasmessa all'Unità di Valutazione Multidisciplinare che definisce il Progetto Assistenziale Personalizzato (P.A.P.). Tale progetto verrà condiviso con l'assistito e/o la sua famiglia mediante sottoscrizione di un patto/contratto sulla base del quale sarà attivato il beneficio a fronte delle esigenze dell'utente, professionalmente accertate.
4. Sussistendo i requisiti e i presupposti regolamentari, l'Ente procederà all'erogazione dell'Assegno di Cura, con cadenza trimestrale posticipata, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Laddove queste ultime non siano sufficienti a fare fronte alle istanze pervenute, viene istituita una graduatoria. La graduatoria è redatta secondo un punteggio attribuito dall'U.V.M. sulla base di criteri predefiniti (livello di isogravità, presenza o meno di una rete familiare, presenza di problematiche sociosanitarie gravi nel contesto familiare convivente con l'assistito e, a parità di punteggio, la data di protocollo della domanda). La graduatoria viene aggiornata mensilmente.
5. Per la determinazione dell'importo viene utilizzata una formula che tiene conto delle soglie minime e massime dei valori I.S.E.E. come stabilito da Delibera di Giunta SDS 9 settembre 2009, n. 23, in applicazione dell'Atto di indirizzo di cui alla DGRT 385/2009 e s.m.i..

Capo III Pasti caldi a domicilio

Art. 18 – Definizione e finalità

1. Il Comune, all'interno del più ampio progetto SOS Anziani attuato sulla base di un protocollo di intesa stipulato con Associazioni di volontariato, fornisce quotidianamente un pasto caldo a domicilio a persone anziane e adulte, residenti nel Comune di Prato, o ivi domiciliate e/o dimoranti, in situazione di emergenza, le cui precarie condizioni di autonomia e di solitudine impediscano la gestione autonoma della preparazione dei pasti.
2. L'obiettivo è favorire la permanenza della persona nella propria abitazione e nel proprio ambiente sociale.

Art. 19 – Requisiti e modalità di erogazione

1. L'interessato o chi lo rappresenta si rivolge all'assistente sociale presso il presidio socio-sanitario che, rilevata la sussistenza delle condizioni di bisogno della persona, richiede l'attivazione del pasto all'ufficio amministrativo comunale. Quest'ultimo provvede conseguentemente all'attivazione comunicandolo al soggetto fornitore del pasto il quale, oltre al confezionamento, ne organizza la consegna contattando le Associazioni di volontariato partecipanti al progetto SOS Anziani.
2. Il pasto caldo è gratuito per l'utente.

Capo IV Servizio di lavanderia

Art. 20 – Definizione e finalità

1. Destinatari del servizio sono cittadini anziani, inabili o indigenti, residenti nel Comune di Prato, che non possono provvedere autonomamente all'igiene degli indumenti o della biancheria della casa.
2. Il ritiro e la riconsegna del materiale avviene con cadenza quindicinale
3. Finalità del servizio è quella di attuare uno strumento che, a fronte di situazioni di isolamento, di perdita dell'autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare e sociale, favorisca l'autonomia individuale e del nucleo familiare per permetterne la permanenza nel proprio ambiente e contesto sociale.

Art. 21 – Requisiti e modalità di erogazione

1. L'interessato deve rivolgersi all'assistente sociale del Presidio socio-sanitario di appartenenza che, valutata la situazione personale e familiare del cittadino, definisce il piano assistenziale individuale e provvede a richiedere l'attivazione del servizio.
2. Il servizio è gratuito per l'utente.
3. Ricevuta specifica richiesta da parte dell'assistente sociale di riferimento, l'ufficio amministrativo di competenza attiva il servizio e la lavanderia convenzionata provvede a contattare l'utente per concordare modalità e tempistiche per ritiro e riconsegna del materiale.
4. Al termine dell'anno il servizio viene rivalutato dall'assistente sociale e va ripresentata l'eventuale domanda per l'anno successivo.

Capo V

Servizio di accompagnamento e trasporto sociale

Art. 22 – Definizione e finalità

1. Il servizio di trasporto sociale è rivolto alle persone disabili ed agli anziani non autosufficienti che non sono autonomi negli spostamenti e non hanno familiari che possano effettuare l'accompagnamento per ragioni di lavoro o per problematiche di salute, per consentire loro la frequenza di:
 - a. centri diurni presso le residenze sanitarie assistenziali;
 - b. scuole secondarie di 2° grado e/o sedi formazione professionale per gli alunni disabili;
 - c. centri sanitari e di socializzazione presenti nel territorio della provincia di Prato;
 - d. sedi per l'attuazione dei progetti socio-terapeutici.
2. Per persone prive di assistenza familiare ed in condizioni economiche disagiate è prevista la possibilità di trasporti occasionali ed eccezionali, su valutazione e proposta del Servizio Sociale.
3. Il servizio viene svolto da Associazioni di volontariato, con le quali il Comune/AUSL 4 intrattiene una convenzione specifica.

Art. 23 - Requisiti e modalità di erogazione

1. L'interessato o chi lo rappresenta si rivolge all'assistente sociale del presidio sociosanitario di residenza che, valutata la situazione personale, familiare ed economica del cittadino, provvede a raccogliere la domanda e a richiedere l'attivazione del servizio.

2. E' previsto un ticket giornaliero per andata e ritorno. E' possibile inoltre acquistare abbonamenti mensili. L'acquisto del ticket è effettuato presso l'Associazione che effettua il trasporto.
3. Il servizio è gratuito nei seguenti casi:
 - a. per gli anziani che si recano nei centri diurni;
 - b. per i disabili inseriti in strutture residenziali e/o in affidamento familiare che frequentano centri.
 - c. Sono inoltre esonerati dal pagamento del ticket gli utenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore all'importo annuo del trattamento minimo erogato dall'INPS.
4. L'attestazione ISEE va allegata alla domanda di trasporto.

Capo V

Sorveglianza attiva anziani fragili (SoS anziani)

Art. 24– Definizione e finalità

1. Il progetto prevede una serie di interventi di sostegno per gli anziani soli con un'età superiore a 65 anni. L'obiettivo è quello di favorire il mantenimento degli anziani nel proprio ambiente di vita.
2. Il progetto S.O.S. anziani del Comune di Prato costituisce un supporto al sistema di servizi domiciliari già attivi sul territorio e alle reti di sostegno informali, per fornire agli anziani e alle famiglie uno strumento in più per affrontare con maggiore serenità la vecchiaia.
3. Lo stesso è basato su un protocollo di intesa, di durata annuale, stipulato dal Comune di Prato con le Associazioni di volontariato, a mezzo delle quali vengono forniti i seguenti servizi:
 - informazioni sui servizi comunali rivolti agli anziani;
 - pagamento bollette;
 - presentazione di pratiche e richieste per terapie;
 - ritiro analisi e referti;
 - ritiro e consegna farmaci;
 - telefono amico;
 - trasporti per visite specialistiche;
 - visite domiciliari;
 - telesoccorso;
 - pasti caldi anziani soli (vedi capitoli precedenti)

Art. 25 – Requisiti e modalità di erogazione

1. Modalità di accesso:
 - direttamente da parte dell'interessato, contattando telefonicamente una delle Associazioni di volontariato firmatarie del protocollo di intesa;
 - su segnalazione degli operatori socio sanitari territoriali;
2. Le prestazioni offerte sono gratuite per l'utente.

Capo VI

Sostegno educativo individuale (S.E.I.)

Art. 26 – Definizione e finalità

1. Il Servizio educativo individuale (S.E.I.) è rivolto a minori e adolescenti con problemi familiari, sociali e di disagio personale, oppure a rischio di emarginazione e devianza e che pertanto necessitano di un sostegno educativo individuale e costante.

Art. 27 – Requisiti e modalità di erogazione

1. Per richiedere il Servizio educativo individuale i genitori del minore devono rivolgersi al Distretto socio-sanitario di appartenenza.
2. Gli assistenti sociali predispongono un progetto educativo individuale condiviso con la famiglia e, se necessario, con altre figure professionali.
3. Gli interventi vengono attivati sulla base delle risorse disponibili.
4. L'educatore fornisce aiuto e sostegno al minore e alla famiglia mediante la costruzione di un rapporto individuale costante e significativo, modulato a seconda delle esigenze e delle difficoltà da superare (ad esempio difficoltà scolastiche, difficoltà di inserimento lavorativo, accompagnamento in percorsi formativi, pericolo di devianza).
5. Il sostegno prevede, indicativamente, un periodo di tempo di due anni, due anni e mezzo.
6. Il servizio è gratuito.

Capo VII

Servizio di affidamento familiare

Art. 28 – Definizione e finalità

1. È un servizio pubblico per la promozione, il sostegno e lo sviluppo di una cultura per l'affido familiare.
2. Una situazione problematica nella famiglia di origine del minore può motivare la richiesta all'affido. L'affidamento è una risposta che vuole garantire una serena ed affettuosa accoglienza ad un minore in situazione familiare di difficoltà. Si effettua con l'inserimento temporaneo di un bambino o di un ragazzo in una famiglia che affiancherà, nella sua cura, quella naturale.
3. Il Comune di Prato, in quanto comune capofila dell'Area Pratese, gestisce il servizio anche per conto degli altri Comuni della Provincia.

Art. 29 – Requisiti e modalità di erogazione

1. Il servizio è rivolto a famiglie o persone disponibili ad accogliere temporaneamente, in relazione alle proprie motivazioni e possibilità, nella propria casa, un bambino/a o un ragazzo/a che ne abbia necessità.
2. L'affidamento può avvenire per lunghi periodi o brevi periodi: la scelta è in relazione alla necessità del bambino/a.
3. L'affido può essere residenziale e/o part-time:
 - a. affido residenziale: è un affido a tempo pieno;
 - b. affido part-time: è un affido a tempo parziale. Nel part-time si possono prevedere accoglienze diurne, per il fine settimana e per le vacanze estive.
4. La famiglia affidataria e quella di origine del minore usufruiscono dell'aiuto degli operatori socio-sanitari (assistente sociale, psicologo, educatore, etc...) del territorio di competenza.
5. La famiglia affidataria può beneficiare di un sostegno economico da parte del Comune di competenza.

Capo VIII Servizio di adozione

Art. 30 – Definizione e finalità

1. E' un servizio pubblico gratuito per coloro che desiderano informazioni sull'adozione nazionale ed internazionale, in particolare per conoscere il percorso adottivo, le norme che lo regolano e le altre forme di solidarietà a favore dell'infanzia.

Art. 31 – Requisiti e modalità di erogazione

1. I Centri per l'Adozione nascono attraverso un accordo fra la Regione Toscana, i Comuni e le Aziende Usl di tutto il territorio regionale.
2. Il Comune di Prato, in quanto comune capofila, gestisce il servizio e offre le proprie attività sia ai cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Prato, sia ai residenti nelle zone della Asl di: Pistoia, Empoli, Valdinievole e Valdarno inferiore.
3. Prima di presentare domanda o dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni, chi è interessato può rivolgersi al Centro Adozione per:
 - ottenere informazioni, anche telefoniche, su tematiche di carattere generale sull'adozione
 - fissare colloqui di accoglienza individuali o di coppia, per conoscere le fasi del percorso adottivo, gli aspetti normativi, socio-educativi e psicologici;
 - partecipare a incontri di gruppo, per approfondire e arricchire le conoscenze sull'adozione e sostenere scelte consapevoli;
 - partecipare a incontri con gli Enti autorizzati per l'adozione internazionale, per conoscere le procedure, la normativa e l'organizzazione dei paesi stranieri;
 - avere informazioni nella fase post-adottiva, per eventuali sostegni, da parte degli operatori sociosanitari.

Gli operatori sono assistenti sociali, psicologi, amministrativi, appositamente formati sulle tematiche dell'adozione.

Il Centro Adozione ha sede in Prato

Capo IX Servizio di mediazione familiare

Art.32 – Definizione e finalità

1. È un servizio pubblico per la promozione di una nuova cultura della separazione e rientra tra le risorse territoriali a sostegno della famiglia. Offre ai genitori in fase di separazione o divorzio l'opportunità di incontrarsi con il mediatore familiare per ritrovare una collaborazione nell'interesse dei figli.
2. Il Comune di Prato, in quanto comune capofila dell'Area Pratese, gestisce il servizio anche per conto degli altri Comuni della Provincia di Prato.

Art.33 – Requisiti e modalità di erogazione

1. La mediazione familiare si rivolge a quei genitori che vivono una separazione conflittuale, ma desiderano riappropriarsi di una comune responsabilità genitoriale, attraverso l'individuazione di accordi soddisfacenti per loro e per i loro figli.
2. I genitori, insieme o singolarmente, possono contattare il mediatore familiare per una consulenza e per valutare la fattibilità di un percorso.
3. La mediazione familiare è un percorso volontario, si svolge nella garanzia del segreto professionale e prevede un massimo di 10/15 incontri ogni 15 giorni.
4. È un servizio gratuito.
5. Alla fine del percorso, il mediatore consegna alla coppia di genitori un protocollo di intesa che contiene gli accordi individuati relativamente ai compiti genitoriali.
6. Il protocollo d'intesa è consegnato dalla coppia ai rispettivi legali, che restano i titolari della separazione. Il protocollo viene usato dai legali per formulare, insieme ad accordi di natura patrimoniale, il percorso separativo e/o di divorzio.
7. La scelta di avvalersi del servizio può avvenire spontaneamente o su invito di legali o altri operatori coinvolti nella separazione conflittuale

Capo X

Sportello Minori all'interno del Tribunale di Prato

Art. 34 - Definizione e finalità

1. Ha la funzione di accogliere genitori in cattiva separazione per informarli, rispetto alla domanda, sui Servizi Territoriali.
2. Lo sportello riceve avvocati che vogliono confrontarsi su situazioni relativamente all'ambito relazionale.

Art.35 – Requisiti e modalità di erogazione

1. Lo sportello è aperto ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 12. L'operatore preposto lavora in ambito pubblico e svolge il suo impegno all'interno dell'orario programmato
2. Le consulenze sono gratuite.
3. Lo sportello è nato su un protocollo di intesa fra Tribunale Civile e Penale e il Comune di Prato come Comune Capofila della Zona Socio-Sanitaria Pratese

Capo XI

Contributo per integrazione scolastica ed extrascolastica per alunni con disabilità sensoriale

Art. 36 - Definizione e finalità

Il contributo per l'integrazione scolastica ed extra-scolastica di alunni con disabilità sensoriali si configura come un intervento per garantire il diritto allo studio e all'integrazione scolastica ed extra-scolastica, l'autonomia personale e la comunicazione.

Art. 37 – Requisiti e modalità di erogazione

Il cittadino o chi la rappresenta (un familiare, il tutore, l'amministratore di sostegno) si rivolge al servizio sociale del presidio socio-sanitario di residenza per compilare la domanda.

La richiesta è relativa all'anno scolastico in corso e va presentata nel periodo compreso tra i mesi di Novembre e Gennaio, salvo eccezioni motivate (per esempio trasferimenti). L'assistente sociale del territorio raccoglie i dati e gli elementi necessari per la valutazione professionale, predispone il piano di intervento personalizzato in collaborazione con gli altri operatori socio-sanitari di riferimento dell'alunno e lo condivide con l'interessato e la sua famiglia.

Documenti da presentare

- copia della certificazione di riconoscimento di handicap;
- autocertificazione dei genitori che si impegnano a provvedere agli interventi di cui sopra sulla base di un preventivo di spesa che sosterranno nel corso dell'anno scolastico;
- preventivo di spesa da parte di chi effettuerà l'intervento.

La richiesta viene inviata dall'assistente sociale di riferimento all'ufficio zonale dei servizi sociali presso il *centro socio-sanitario R. Giovannini*, dove il responsabile del servizio definisce la misura dell'intervento erogabile, in base al progetto presentato, ai requisiti posseduti dal richiedente e alle risorse che ogni Comune assegna alla azienda USL 4, per la gestione delegata del servizio.

A conclusione dell'iter valutativo il cittadino richiedente sarà informato con comunicazione scritta dell'esito della domanda.

Nel mese di giugno l'ufficio amministrativo dei servizi sociali invierà alla famiglia il modulo di autocertificazione per le spese sostenute nel corso dell'anno scolastico che dovrà essere riconsegnato a tale ufficio per dar luogo all'erogazione del contributo. L'erogazione avviene, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'anno scolastico di riferimento e secondo le modalità prescelte dall'interessato.

Capo XII

Interventi educativi domiciliari per minori e giovani adulti con disabilità

Art. 38 - Definizione e finalità

Il servizio educativo domiciliare per disabili è svolto al domicilio e nei contesti di aggregazione e di vita dei ragazzi disabili da personale educativo, con formazione specifica per disturbi dello spettro autistico.

E' un supporto socio- educativo all'autonomia personale e alla socializzazione.

L'intervento può essere strutturato in forma individuale o di piccolo gruppo per quattro ore settimanali con progettualità personalizzate e differenziate per le diverse fasce di età.

Le attività previste sono le seguenti:

- 1) sostegno ed accompagnamento per attività del tempo libero, sportive e di socializzazione;
- 2) sostegno all'autonomia personale;
- 3) conoscenza del territorio.

Art. 39 – Requisiti e modalità di erogazione

Il servizio socio-educativo domiciliare è rivolto a minori in età evolutiva, preadolescenti, adolescenti e giovani/adulti che presentano gravi disturbi dello spettro autistico.

Il cittadino, o chi lo rappresenta (un familiare, il tutore, l'amministratore di sostegno), si rivolge all'assistente sociale del presidio socio-sanitario di residenza.

L'assistente sociale procede all'analisi del bisogno e predispone il progetto personalizzato in collaborazione con gli operatori socio-sanitari di riferimento e la famiglia.

Il progetto contiene informazioni sul minore, gli obiettivi da raggiungere, le ore di intervento, la previsione della durata del progetto.

I costi dei servizi socio-educativi in ambito domiciliare sono a carico degli enti pubblici e vengono erogati da operatori dipendenti di cooperative sociali e fondazioni, convenzionate con i comuni della provincia di Prato e con l'Azienda U.S.L. 4.

La richiesta viene inviata dall'assistente sociale di riferimento all'ufficio zonale dei servizi sociali presso il centro socio-sanitario R. Giovannini, viene valutata dal responsabile del Servizio che autorizza l'intervento in base al progetto presentato, ai requisiti posseduti dal richiedente e alle risorse disponibili.

Non ci sono scadenze, il servizio viene richiesto al bisogno.

Capo XIII

Contributi economici per l'aiuto personale a soggetti disabili (progetto vita indipendente)

Art. 40 - Definizione e finalità

E' un intervento che ha lo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità grave per favorire l'autonomia personale e l'integrazione sociale.

La persona con disabilità, attraverso la presentazione di un proprio progetto di vita indipendente ha la possibilità di accedere ad un contributo mensile, finalizzato a sostenere i costi per l'assunzione di un assistente personale per la durata di 12 mesi.

Il contributo è finanziato dalla Regione Toscana.

Art. 41 – Requisiti e modalità di erogazione

E' rivolto a persone residenti in uno dei Comuni della Provincia di Prato con disabilità fisicomotoria e/o sensoriale di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, con certificazione di gravità ai sensi Legge n. 104/92 (art. 3, comma 3). I destinatari del progetto devono avere capacità di esprimere la propria volontà, anche attraverso l'utilizzo di ausili, definire un progetto di autonomia ed assumere un assistente personale.

Si accede al contributo partecipando ad un AVVISO PUBBLICO, promosso dalla Regione Toscana, con scadenze definite annualmente

La domanda deve essere predisposta dall'interessato, entro i termini di apertura dell'avviso, su apposito modulo di progetto che indichi bisogni assistenziali, i tempi e le modalità di realizzazione del progetto nei seguenti ambiti:

- cura della persona
- assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc
- interventi per l'accessibilità e la mobilità: accompagnamento, spostamenti, commissioni.

Le domande pervenute a seguito dell'avviso, sono valutate dall'UVM zonale (Unità di Valutazione Multidisciplinare), composta da operatori sociali e sanitari che individuerà le persone beneficiarie del servizio, con specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di "*Vita Indipendente*" e delle condizioni di gravità socio-sanitari dei richiedenti in base alle indicazioni della Regione Toscana e alle risorse economiche dedicate.

Il contributo di Vita indipendente non è cumulabile, per lo stesso periodo, con altre prestazioni di assistenza alla persona.

L' apposito modulo di domanda, entro i termini di apertura dell'avviso pubblico, è reperibile presso:

Sito online Az.Usl 4 di Prato

Sito online Società della Salute Area Pratese

U.R.P. A.Usl 4

Punti Insieme

Capo XIV

Interventi socio-educativi in ambito scolastico per alunni con disabilità

Art. 42 - Definizione e finalità

E' un servizio di sostegno educativo-formativo, svolto in ambiente scolastico da educatori professionali o personale adeguatamente preparato con esperienza documentata nel settore della disabilità. E' rivolto a studenti con disabilità residenti nella Provincia di Prato che frequentano le scuole pubbliche di ogni ordine e grado: dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 2° grado.

Il servizio si svolge dal lunedì al sabato nelle sedi scolastiche, ha carattere temporaneo o annuale. Le attività svolte sono le seguenti:

- 1) aiuto per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- 2) supporto per un adeguato utilizzo di ausili, protesi, strumenti adattivi;
- 3) supporto per attività di studio, attività ludico-motorie, affiancamento nei laboratori;
- 4) supporto alle relazioni e alle comunicazioni con i compagni e gli adulti di riferimento anche attraverso l'uso di strumenti di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o l'utilizzo di metodi specialistici

Art.43 – Requisiti e modalità di erogazione

E' un servizio rivolto a studenti disabili in situazione di gravità, riconosciuti dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, ai sensi della legge n° 104/92.

Il servizio viene richiesto dai dirigenti scolastici delle scuole frequentate dagli alunni con grave disabilità entro la fine dell'anno scolastico per l'anno scolastico successivo.

Il dirigente scolastico redige apposita richiesta compilando la scheda riepilogativa individuale dell'alunno ed inviandola all'ufficio scolastico provinciale.

La suddetta documentazione viene inviata all'ufficio zonale dei servizi sociali dove il referente di tale servizio, in collaborazione con l'unità funzionale salute mentale infanzia ed adolescenza (UFSMIA) predispose il progetto personalizzato di ogni alunno.

La durata, il tipo di intervento, la tipologia dell'operatore e l'assegnazione oraria per ogni alunno sono definite dal referente del servizio sociale in base al progetto concordato con gli operatori socio-sanitari di riferimento dell'alunno e in accordo con i dirigenti scolastici e gli insegnanti, sulla base delle risorse annualmente disponibili che ogni Comune assegna alla azienda USL 4, per la gestione delegata di tali interventi.

Il servizio è gratuito ed è svolto da un Organismo esterno a convenzione

TITOLO. VII

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Capo I

Strutture semiresidenziali per anziani

Art.44 – Definizione e finalità

Sono servizi finalizzati all'accoglienza temporanea, permanente e semiresidenziale di persone anziane le cui esigenze terapeutico-assistenziali non possono trovare soluzioni adeguate nel proprio ambito familiare. Gli inserimenti vengono effettuati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali dell'Area Pratese e nei Centri Diurni aggregati alle Residenze, convenzionati con la Azienda U.S.L. 4.

Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutture territoriali, aperte tutto l'anno, organizzate quali ambienti di vita, che garantiscono prestazioni di assistenza alla persona, assistenza sanitaria, assistenza riabilitativa, animazione, cura della persona e prestazioni alberghiere, come definito dalla normativa regionale.

I Centri semiresidenziali o Centri Diurni sono aperti tutto l'anno, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato con orario, di norma, dalle 8.00 alle 18.00 .I Centri Diurni garantiscono le prestazioni assistenziali di cui sopra, erogate con modalità personalizzate concordate con i familiari di riferimento.

Art.45 – Requisiti e modalità di erogazione

Sono servizi rivolti a persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti nella provincia di Prato.

Il cittadino o chi lo rappresenta (un familiare, un tutore) deve presentarsi al punto insieme della sede distrettuale di residenza.

In tale sede gli operatori socio-sanitari, (assistente sociale e infermiere), valutano i bisogni e segnalano la situazione al gruppo di progetto multi professionale (U.V.M.) territoriale composto dal medico di comunità, dal coordinatore sociale, dal coordinatore infermieristico, dal medico di medicina generale, dall'assistente sociale di base, dall'infermiere, e/o da altri specialisti di riferimento della persona.

Il gruppo multiprofessionale predispone un progetto personalizzato che definisce gli interventi e le prestazioni appropriate alle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente.

L'istanza, presentata attraverso un modulo unico, deve essere corredata da documentazione socio-sanitaria e reddituale dell'interessato (ISEE estratto del beneficiario la prestazione, tenuto conto degli eventuali carichi familiari)

I servizi prevedono una compartecipazione al costo del servizio, definita da regolamento dei Comuni dell'Area Pratese, in base alla normativa regionale.

La richiesta del cittadino, corredata della documentazione necessaria, viene trasmessa dalla sede distrettuale all'ufficio zonale competente per la gestione della graduatoria degli inserimenti.

I servizi e le prestazioni richieste saranno erogati compatibilmente alle risorse disponibili o con prestazioni di pari efficacia se accettate dall'interessato e dalla sua famiglia.

Capo II

Strutture semiresidenziali per disabili

Art.46 – Definizione e finalità

I Centri Diurni per persone con disabilità sono strutture aperte e flessibili in cui, attraverso interventi integrati di tipo educativo, abilitativo, occupazionale e di socializzazione, si favorisce il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e l'integrazione sociale dei soggetti inseriti. Esistono due diverse tipologie di strutture: centri diurni sociali e centri diurni socio-sanitari che presentano un diverso grado di intensità assistenziale.

Art.47 – Requisiti e modalità di erogazione

E' rivolto a persone con disabilità in età giovane/adulta (18-64 anni), residenti nei comuni della provincia di Prato, riconosciuti dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap, ai sensi della Legge 104/92.

Il cittadino o chi lo rappresenta (un familiare, il tutore, l'amministratore di sostegno) può rivolgersi all'Assistente Sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

La segnalazione può avvenire anche tramite scuola, agenzie formative, altri operatori socio-sanitari (neuropsichiatra, psichiatra, fisiatra, psicologo, neurologo).

L'Assistente Sociale raccoglie gli elementi necessari per la valutazione del caso ai fini della definizione del progetto individuale, avvalendosi anche delle competenze valutative di altri operatori.

Il progetto è condiviso con l'interessato e la sua famiglia.

La richiesta di ammissione viene sottoscritta dall'interessato o da chi ne fa le veci.

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- copia della certificazione di riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92;
- copia di riconoscimento di invalidità civile, se posseduta;
- copia del codice fiscale dell'interessato.

La richiesta del cittadino, corredata dalla documentazione necessaria, viene trasmessa dall'Assistente Sociale di riferimento all'Ufficio Zonale dei Servizi Sociali presso il *Centro socio-sanitario R.Giovannini*.

Il Responsabile del Servizio, verificata la disponibilità dei posti, procede a dare avvio alla fase di inserimento tramite comunicazione all'Assistente Sociale di riferimento, al richiedente e al Centro Diurno per gli opportuni contatti.

Il servizio è a totale carico dell'Ente, il costo del pasto e dell'eventuale trasporto sociale sono a carico della famiglia.

Capo III

Strutture semiresidenziali per minori

Art.48 – Definizione e finalità

I servizi di accoglienza semiresidenziali (centri diurni) sono rivolti a minori che si trovano in una situazione di difficoltà e necessitano di un sostegno educativo e di un ambiente stimolante ed adeguato al loro processo di crescita.

Si accede tramite segnalazione/proposta dei servizi sociali e su progetto personalizzato.

Tutte le strutture presenti sul nostro territorio sono convenzionate con i comuni della provincia di Prato e con l'azienda U.S.L.4 e si avvalgono di educatori professionali o di personale adeguatamente preparato sulle problematiche minorili.

Gli operatori mantengono un rapporto costante con la famiglia di origine del bambino/ragazzo inserito, con gli insegnanti della scuola frequentata e con gli operatori che hanno predisposto il progetto.

I centri semiresidenziali o centri diurni sono aperti tutto l'anno, ad esclusione del mese di agosto, sono di diverse tipologie ed hanno orari diversificati che prevedono una frequenza di un minimo di tre ad un massimo di otto ore giornaliere.

Le attività svolte tendono a favorire lo sviluppo delle capacità cognitive-relazionali ed il processo di integrazione nell'ambiente di vita attraverso la partecipazione ad attività ludico-ricreative e di socializzazione.

Art.49– Requisiti e modalità di erogazione

Il Servizio è rivolto a minori di ambo i sessi; l'inserimento è previsto, di norma, fino al compimento della maggiore età.

Il progetto di inserimento semiresidenziale viene dall'assistente sociale del presidio socio-sanitario di residenza del minore, in accordo con i genitori (o di chi ne ha la tutela) o su disposizione

dell'autorità giudiziaria.

L'assistente sociale che segue il minore e la sua famiglia predispone inoltre il piano educativo individuale (PEI) di intervento personalizzato in collaborazione con le altre figure professionali sanitarie e sociali di riferimento.

Nel progetto individuale sono definiti gli obiettivi da conseguire e la data presunta della dimissione oltre a tutta una serie di informazioni utili per favorire l'inserimento del minore.

Non ci sono scadenze, la richiesta viene inoltrata al manifestarsi del bisogno.

La richiesta di inserimento, compilata dall'assistente sociale di riferimento e corredata dal PEI, viene inviata all'ufficio competente (presso il centro socio-sanitario R.Giovannini per i Comuni dell'Area, presso l'ufficio Servizi sociali del Comune di Prato, per gli utenti di sua competenza) .

Il Responsabile del Servizio, in base al progetto presentato, autorizza l'inserimento in relazione alla effettiva disponibilità dei posti.

Capo IV Strutture residenziali per anziani

Art.50 – Definizione e finalità

Sono servizi finalizzati all'accoglienza temporanea o permanente di persone anziane residenti nei Comuni della Provincia di Prato le cui esigenze terapeutico assistenziali non possono trovare soluzioni adeguate nel proprio ambito familiare.

Art. 51 – Requisiti e modalità di erogazione

Il cittadino o chi lo rappresenta (un familiare, un tutore) deve presentarsi al **punto insieme** della sede distrettuale di residenza.

In tale sede gli operatori socio-sanitari (assistente sociale e infermiere) valutano la segnalazione e la trasmettono al gruppo di progetto multi professionale composto dal medico di comunità, dal coordinatore sociale, dal coordinatore infermieristico, dal medico di medicina generale, dall'assistente sociale di base, dall'infermiere, e/o da altri specialisti di riferimento della persona.

Il gruppo multiprofessionale predispone un progetto personalizzato che definisce gli interventi e le prestazioni appropriate alle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente.

L'istanza, presentata attraverso un modulo unico, deve essere corredata da documentazione socio-sanitaria e reddituale dell'interessato e dei familiari di primo grado, necessaria alla determinazione della compartecipazione in base agli indirizzi regionali e al regolamento specifico di Zona.

La richiesta del cittadino, corredata della documentazione necessaria, viene trasmessa dalla sede distrettuale competente all'ufficio zonale presso il Centro Socio Sanitario "*Roberto Giovannini*".

I servizi e le prestazioni richieste saranno erogati compatibilmente alle risorse disponibili o con prestazioni di pari efficacia se accettate dall'interessato e dalla sua famiglia, comunque non oltre i 90 giorni dalla definizione del piano operativo assistenziale.

CAPO V- Punto Insieme

Art. 52 – Definizione e finalità

Il PuntoInsieme è un servizio di informazione, orientamento, ascolto e prima accoglienza del bisogno, rivolto alle persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari.

Costituisce la porta di ingresso ai servizi ed alle prestazioni per le persone che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane.

Il PuntoInsieme è presente in ogni sede distrettuale.

Art. 53– Requisiti e modalità di erogazione

Può rivolgersi al **PuntoInsieme** la persona anziana non autosufficiente o un familiare; può farlo anche un conoscente o un operatore del volontariato.

Quando la persona accede al PuntoInsieme è opportuno che ne sia a conoscenza anche il medico curante.

Il PuntoInsieme prevede due livelli:

il PuntoInsieme Informazione e il PuntoInsieme Ascolto.

Allo sportello del PuntoInsieme Informazione è presente un operatore che accoglierà la richiesta e prenoterà un appuntamento per il PuntoInsieme Ascolto dove saranno presenti l'assistente sociale e l'infermiere della sede distrettuale.

Il PuntoInsieme garantisce quindi la presenza di operatori qualificati che valutano la segnalazione ed accompagnano l'anziano per l'intero percorso. Successivamente a questo incontro sarà proposto un progetto personalizzato con interventi e prestazioni appropriate alle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente, condiviso e sottoscritto dall'interessato, dai suoi familiari e dagli operatori della sede distrettuale.

Per accedere al Servizio PuntoInsieme non occorre documentazione preliminare. Per eventuali prestazioni ed interventi vedi la voce dei singoli servizi.

Il progetto viene trasmesso agli Uffici Zonali ai fini della autorizzazione e dell'attivazione delle prestazioni previste che vengono attivate compatibilmente con le risorse disponibili.

E' necessario rivolgersi al Servizio "PuntoInsieme" delle sedi distrettuali di residenza, in giorni e orari prestabiliti.

Capo VI

Strutture residenziali per disabili

Art. 54 – Definizione e finalità

Sono servizi finalizzati all'accoglienza temporanea o permanente di persone disabili le cui esigenze terapeutico assistenziali non possono trovare soluzioni adeguate nel proprio ambito familiare.

Art. 55 – Requisiti e modalità di erogazione

È un servizio rivolto a persone con disagio psichico e/o fisico residenti nella provincia di Prato.

La richiesta per il cittadino interessato, o di chi lo rappresenta legalmente, deve essere presentata al presidio socio-sanitario di appartenenza, agli operatori socio-sanitari (assistente sociale, neuropsichiatra infantile, psichiatra, fisiatra).

Gli stessi operatori, dopo una valutazione multiprofessionale definiscono il progetto assistenziale personalizzato.

L'istanza, presentata attraverso un modulo unico, deve essere corredata dalla documentazione socio-economica e reddituale dell'interessato e dei tenuti per legge agli alimenti.

Il servizio non è gratuito ma prevede una compartecipazione da parte del cittadino e degli obbligati per legge, in base al loro reddito, alla normativa vigente e al regolamento in materia.

La richiesta del cittadino, corredata della documentazione necessaria, viene trasmessa all'ufficio zonale dei servizi sociali presso il centro socio-sanitario R.Giovannini. Il responsabile del servizio autorizza la richiesta che sarà erogata compatibilmente alle risorse disponibili o con prestazioni alternative condivise con i cittadini medesimi.

A conclusione dell'iter valutativo il cittadino richiedente sarà contattato per dar corso, alle diverse tipologie di inserimento

Capo VI Strutture residenziali per minori

Art.56 – Definizione e finalità

I servizi di accoglienza residenziali (comunità familiari) sono rivolti a minori che si trovano in una situazione di difficoltà e necessitano di un sostegno educativo e di un ambiente stimolante ed adeguato al loro processo di crescita.

Si accede tramite segnalazione/proposta dei servizi sociali e su progetto personalizzato.

Tutte le strutture presenti sul nostro territorio sono convenzionate con i comuni della provincia di Prato e con l'azienda U.S.L.4 e si avvalgono di educatori professionali o di personale adeguatamente preparato sulle problematiche minorili.

Gli operatori mantengono un rapporto costante con la famiglia di origine del bambino/ragazzo inserito, con gli insegnanti della scuola frequentata e con gli operatori che hanno predisposto il progetto.

Le strutture residenziali sono comunità a dimensione familiare, sono aperte tutto l'anno, garantiscono vitto e alloggio e tutte le prestazioni connesse al mantenimento del minore, alla sua educazione e istruzione. L'inserimento in struttura è programmato e di norma è condiviso con la famiglia ed il minore.

Art. 57 – Requisiti e modalità di erogazione

Il Servizio è rivolto a minori di ambo i sessi; l'inserimento è previsto, di norma, fino al compimento della maggiore età.

Il progetto di inserimento in struttura residenziale viene dall'assistente sociale del presidio socio-sanitario di residenza del minore, in accordo con i genitori (o di chi ne ha la tutela) o su disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'assistente sociale che segue il minore e la sua famiglia predispone inoltre il piano educativo individuale (PEI) di intervento personalizzato in collaborazione con le altre figure professionali sanitarie e sociali di riferimento.

Nel progetto individuale sono definiti gli obiettivi da conseguire e la data presunta della dimissione oltre a tutta una serie di informazioni utili per favorire l'inserimento del minore. Non ci sono scadenze, la richiesta viene inoltrata al manifestarsi del bisogno.

La richiesta di inserimento, compilata dall'assistente sociale di riferimento e corredata dal PEI, viene inviata all'ufficio competente (presso il centro socio-sanitario R.Giovannini per i Comuni dell'Area, presso l'ufficio Servizi sociali del Comune di Prato, per gli utenti di sua competenza) .

Il Responsabile del Servizio, in base al progetto presentato, autorizza l'inserimento in relazione alla effettiva disponibilità dei posti.

Accertata l'ammissibilità del minore questo, accompagnato dai genitori o dal tutore, viene invitato presso la struttura individuata per una conoscenza dell'ambiente, degli operatori e degli altri ospiti.

CapoVII

Pronta e provvisoria accoglienza per minori

Art. 58 – Definizione e finalità

La pronta e provvisoria accoglienza è un intervento di emergenza che si rende necessario a favore dei minori per situazioni di grave rischio, abbandono morale e materiale, necessità di allontanamento dal nucleo familiare.

Il periodo di pronta accoglienza non può superare di norma i 15 giorni, durante i quali il Servizio Sociale, se non sarà possibile il rientro in famiglia, individuerà una sistemazione più stabile (presso un'altra struttura, presso un familiare, ecc.) e formulerà un progetto educativo e di sostegno che aiuterà il minore nella corretta crescita psico-fisica.

Art.59 – Requisiti e modalità di erogazione

La pronta e provvisoria accoglienza si attiva direttamente su segnalazione del Servizio Sociale o delle Forze dell'Ordine, che possono provvedere anche direttamente alla collocazione dei minori che si trovino in situazioni di rischio.

Capo IX

Pronta e provvisoria accoglienza per minori stranieri non accompagnati

Art.60 – Definizione e finalità

Ai minori stranieri presenti sul territorio pratese, privi di riferimenti familiari e parentali, viene offerta la pronta e provvisoria accoglienza, per un periodo massimo di 90 giorni.

Art.61 – Requisiti e modalità di erogazione

Durante questo periodo, il Servizio Sociale svolge tutte le pratiche presso gli uffici competenti per chiarire la posizione del minore accolto e per rintracciarne i familiari, sia sul territorio italiano che nel paese di origine.

Trascorso il periodo di accoglienza, se non vengono identificati i parenti, viene individuata la struttura più idonea ad ospitare i minori.

Capo X

Strutture di accoglienza per gestanti e madri con figli minori

Art.62 – Definizione e finalità

E' una forma di sostegno rivolta a gestanti e/o a madri con figli in tenera età che si trovano prive di supporti familiari e parentali.

L'accoglienza, oltre alla soluzione abitativa, prevede il recupero, il sostegno e l'attivazione delle competenze genitoriali.

Art.63 – Requisiti e modalità di erogazione

Il Servizio Sociale, in accordo con le madri, elabora un progetto di aiuto personalizzato per sostenerle nel recupero della propria autonomia e per fornire loro un appoggio nello svolgimento delle funzioni genitoriali.

Il periodo di accoglienza può durare da sei mesi a un anno.

Capo XI

Sistemazione in alloggi temporanei per sfratto

Art. 64 – Definizione e finalità

1. I cittadini e le famiglie disagiate, che hanno uno sfratto per morosità e non possono provvedere da soli a trovare un alloggio, possono richiedere una sistemazione temporanea presso alloggi di proprietà comunale, strutture convenzionate, affittacamere, alberghi o residences.
2. La sistemazione potrà essere accordata dai Servizi sociali sulla base di valutazioni economiche, del progetto di intervento e della disponibilità delle strutture, stabilendo, in accordo con l'Articolazione Territoriale, la durata e l'entità della compartecipazione da parte del nucleo.

Art. 65 – Requisiti e modalità di erogazione

1. Il servizio è rivolto a:

- a. cittadini residenti nel Comune di Prato;
 - b. cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno non scaduto;
 - c. cittadini la cui situazione reddituale risulti inferiore al minimo vitale annuo parametrato;
 - d. cittadini non titolari di diritti o quote di proprietà o diritti reali di proprietà (usufrutto, uso, abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale).
3. Il cittadino deve rivolgersi all'Articolazione territoriale (ex distretto socio-sanitario) di appartenenza dove l'assistente sociale, rilevato il bisogno, provvederà a fissare un appuntamento presso i Servizi sociali del Comune. Qui il cittadino dovrà recarsi, con la dichiarazione Isee in corso di validità per la verifica dei requisiti reddituali.
 4. Il cittadino in possesso di tutti i requisiti richiesti potrà quindi, in accordo con l'assistente sociale competente per territorio, redigere la domanda per ottenere una sistemazione alloggiativa, che sarà inoltrata all'Ufficio competente dei Servizi Sociali a cura dell'Articolazione Territoriale.
 5. L'Ufficio emergenza alloggiativa dei Servizi sociali esamina la domanda e il relativo progetto, verifica la disponibilità delle strutture e se la richiesta viene accolta, il cittadino verrà contattato per stabilire le modalità della sistemazione accordata.
 6. La sistemazione potrà avere la durata di sei mesi, prorogabili al massimo per ulteriori sei mesi.
 7. L'attivazione della procedura è a carico dell'articolazione territoriale (ex distretto socio-sanitario) di residenza.

Capo XII

Autorizzazioni alla sosta delle famiglie di etnia Rom e Sinti presso le aree residenziali attrezzate predisposte nel territorio del Comune di Prato

Art. 66 - Definizione e finalità

E' la possibilità che hanno i componenti delle famiglie di origine rom e sinti di sostare nelle aree attrezzate appositamente predisposte nel territorio del Comune di Prato.

Art. 67 - Requisiti e modalità di erogazione

1. L'autorizzazione riguarda sia i componenti delle famiglie già residenti che coloro che entrano a far parte dei nuclei di convivenza in qualità di coniugi/conviventi e di figli. E'

prevista anche la possibilità che il responsabile della piazzola, già autorizzato, possa accogliere ospiti per un periodo di tempo limitato.

2. La richiesta è presentata dall'intestatario della scheda anagrafica (stato di famiglia) e si riferisce a tutti i componenti presenti sullo stato di famiglia, residenti presso l'area attrezzata, o che ne dovranno far parte, in base alle possibilità previste dal Regolamento approvato dal Comune di Prato con D.C.C. n. 74 del 29.4.1999 e dalle modalità operative e attuative di cui alla D.G.C. n. 518 del 18.11.2008
3. L'autorizzazione viene rilasciata contestualmente alla richiesta, se ricorrono le condizioni previste (p.es. ingresso nel nucleo anagrafico di un figlio nuovo nato), oppure a seguito di verifiche e pareri rilasciati dagli organi competenti, i cui compiti sono espressamente individuati nel Regolamento sopra citato.

TIT. VIII

Vacanze anziani e disabili

Capo I Vacanze anziani

Art. 68 - Definizione e finalità

I Comuni dell'Area pratese, in collaborazione con Associazioni di Promozione Sociale di Prato, organizzano annualmente soggiorni estivi per anziani in località marine, montane e termali, nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Art. 69 - Requisiti e modalità di erogazione

Il Comune di residenza dell'anziano (o l'AUSL 4 per i Comuni che tutt'ora hanno il servizio in delega) eroga un contributo, che viene scalato direttamente dal costo della vacanza, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) definito sulla base dei redditi dell'anno precedente.

E' possibile usufruire della quota scontata per un solo soggiorno.

Possono accedere al servizio le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei Comuni dell'Area pratese
- essere autosufficienti;
- avere un'età non inferiore ai 60 anni per le donne ed ai 65 anni per gli uomini. Il coniuge sarà ammesso anche se di età inferiore;
- non svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo;
- non usufruire per l'anno in corso del contributo a parziale rimborso per soggiorni estivi di soggetti invalidi civili o del lavoro (con invalidità di almeno i 2/3) erogato dagli stessi soggetti.

Gli interessati presentano domanda presso il competente ufficio che provvede altresì all'attività di informazione sulle località e i periodi di vacanza, il costo e le modalità di pagamento, i documenti da presentare.

La sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti viene verificata preliminarmente dall'Associazione incaricata della gestione del servizio e riaccertata successivamente dall'ufficio comunale/AUSL che

provvede poi al pagamento del servizio sulla scorta del rendiconto e della relazione finale resa dall'Associazione incaricata.

Capo II

Vacanze invalidi

Art. 70 - Definizione e finalità

Il Comune eroga un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per soggiorni estivi da soggetti invalidi civili e del lavoro.

L'entità del contributo viene stabilita annualmente.

Resta a carico del soggetto la differenza fra la spesa sostenuta per il soggiorno e il contributo ricevuto.

Se il numero delle richieste di contributo supera quelle che sono le risorse messe a disposizione per il servizio, viene redatta una graduatoria sulla base del grado di invalidità. A parità di punteggio, viene privilegiata la persona con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso.

Art. 71- Requisiti e modalità di erogazione

Per poter usufruire del servizio è necessario:

- 1) essere residenti in uno dei Comuni della Provincia di Prato;
- 2) avere un'invalidità riconosciuta superiore ai 2/3 (pari o superiore al 67%);
- 3) non svolgere attività lavorativa;
- 4) effettuare un soggiorno estivo con spese documentabili a carico, nel periodo compreso tra maggio e settembre;
- 5) non aver usufruito, nel medesimo anno, e allo stesso titolo, contributi dal Comune di residenza/AUSL (*per i Comuni che hanno il servizio delegato*);
- 6) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore al valore corrispondente al minimo INPS moltiplicato per 1,50.

La domanda di rimborso deve essere presentata nel mese di ottobre, a soggiorno effettuato, presso gli uffici comunali/USL competenti.

La domanda deve essere accompagnata da:

- A) fotocopia dell'ultimo certificato di accertamento dello stato di invalidità posseduta;
- B) documentazione attestante il pagamento del soggiorno (fattura, ricevuta fiscale, ecc.). La documentazione deve indicare il nome del beneficiario, pena la non ammissione al contributo. Le spese si devono riferire all'alloggio con esclusione delle spese sostenute per ogni altro servizio diverso.
- C) fotocopia dell'attestazione ISEE riferita all'anno precedente;
- D) fotocopia del documento di identità (se la domanda viene presentata tramite un incaricato).

TITOLO IX

Inserimenti socio-terapeutici e percorsi di accompagnamento al lavoro

Capo I

Inserimenti socio terapeutici in ambienti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati

Art. 72 - Definizione e finalità

L'inserimento socio-terapeutico è un percorso abilitativo/riabilitativo.

L'inserimento viene effettuato in ambienti lavorativi e occupazionali che si rendono disponibili ad inserire persone proposte dai Servizi socio-sanitari.

I progetti vengono realizzati attraverso convenzioni stipulate tra l'Azienda U.S.L. n. 4 e le Ditte/Enti/Associazioni/Cooperative individuate.

Le spese relative alla copertura assicurativa ed alla remunerazione forfettaria per le persone inserite, fino ad un massimo di 20 ore settimanali, sono a totale carico del settore Servizi Sociali Azienda U.S.L. 4.

L'inserimento socio-terapeutico è uno strumento flessibile e funzionale, che offre l'opportunità alle persone di maturare una crescita personale, sviluppare abilità ed acquisire un ruolo socio-lavorativo.

Art. 73 - Requisiti e modalità di erogazione

L'inserimento socio-terapeutico è rivolto a giovani che hanno adempiuto all'obbligo scolastico/formativo ed a persone adulte a rischio di esclusione per cause cliniche o sociali, accertate dalle Commissioni medico-legali o certificate dai Servizi sanitari specialistici della Azienda U.S.L. 4

Per tali soggetti, in carico ai servizi sociali e sanitari (salute mentale, recupero e riabilitazione funzionale, dipendenze), viene definito un percorso personalizzato realizzato nel mondo del lavoro.

L'inserimento socio-terapeutico è un percorso subordinato alla valutazione di fattibilità dell'assistente sociale del territorio che si raccorda con gli operatori sanitari di riferimento i quali formulano un progetto con la persona interessata e con gli operatori del gruppo lavoro.

Il gruppo lavoro è costituito da operatori specifici per la ricerca di contesti lavorativi, per la mediazione, l'accompagnamento e la verifica di ogni singola persona, al fine di rendere compatibili le loro caratteristiche personali con le esigenze dell'ambiente lavorativo individuato.

Non esistono termini di scadenza, il progetto viene definito al bisogno

La proposta di inserimento socio-terapeutico, corredata dal progetto, viene inoltrata dall'assistente sociale di riferimento all'ufficio zonale dei servizi sociali, presso il centro socio-sanitario R. Giovannini.

Il responsabile del servizio, autorizza l'inserimento in base al progetto presentato e alla disponibilità delle risorse che ogni Comune assegna alla azienda USL 4, per la gestione delegata degli interventi socio-terapeutici.

Per la peculiarità del percorso non è possibile predefinirne i tempi di attivazione, che dipendono da diverse variabili.

Il cittadino sarà informato, con comunicazione scritta, della data di attivazione del progetto.

L'assistente sociale del presidio socio-sanitario di residenza, a cui il cittadino deve rivolgersi, raccoglie gli elementi necessari per la valutazione ai fini della proposta di inserimento socio-terapeutico.

Capo II

Percorsi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale

Art. 74 – Definizione e finalità

Il Servizio prevede l'attivazione di percorsi di accompagnamento e/o inserimento al lavoro a favore di soggetti svantaggiati e/o a rischio di emarginazione sociale avvalendosi degli strumenti borse lavoro o altre metodologie, basate su progetti specifici ed individualizzati, quali la frequenza di centri educativi al lavoro, tirocini formativi, attività di volontariato, corsi di formazione, ecc..

Il Servizio ha la finalità di favorire l'accesso al mercato del lavoro di persone in carico ai servizi sociali territoriali, che necessitano di un accompagnamento in quanto non autonomi nella ricerca di un'occupazione. Attraverso tali interventi si intende migliorare il grado di integrazione sociale dei soggetti seguiti e di promuovere il loro graduale affrancamento dai servizi invianti. A coloro che vengono inseriti in tali percorsi presso aziende, società, associazioni, cooperative, viene riconosciuto un contributo individuale che varia secondo la tipologia di inserimento e dell'impegno richiesto.

Il servizio è svolto dal comune di Prato per tutta l'Area pratese in attuazione del *“Protocollo di intesa tra il Comune di Prato, Provincia di Prato, Centro per l'Impiego, Comuni di Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Azienda ASL 4 e UEPE Firenze per la gestione di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale”*.

Art. 75 – Requisiti e modalità di erogazione

1. Il progetto si rivolge a cittadini italiani, stranieri in regola con il permesso di soggiorno, o in stato di necessità se minori, che siano in possesso della residenza in uno dei comuni dell'area pratese, o persone che pur non residenti sono in carico ai servizi sociali territoriali, ai servizi specialistici dell' Azienda USL 4 di Prato (Sert e DSM) e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia (U.E.P.E.) e che versano in situazione di difficoltà e bisogno personale e/o familiare, valutato e accertato dalle Strutture Organizzativo/Professionali.
2. Il servizio è rivolto quindi ai soggetti cosiddetti “svantaggiati” così come definiti dal dall' articolo 2 del Regolamento (CE) 2204/2002:
 - "Lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
 - qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
 - qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
 - qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
 - qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
 - qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
- "Lavoratore disabile":
- qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
- "Detenuti e persone in esecuzione di pena alternativa alla detenzione"
- "Persone non rientranti nelle tipologie precedenti che vivono in stato di grave emarginazione"
- "Rom e Sinti dimoranti nel territorio cittadino o autorizzati alla sosta"

L'assistente sociale che ha in carico il cittadino, qualora ritenga opportuno che venga attivato un percorso di inserimento socio lavorativo, procede con una segnalazione al gruppo di lavoro che gestisce il progetto (attualmente gli agenti di inclusione sociale dipendenti dell'ATS firmataria della convenzione con il comune di Prato). Tale segnalazione consiste nell'invio di una scheda riportante i dati del cittadino, le sue attitudini, le sue problematiche ed ogni altro elemento utile per una puntuale valutazione del caso. A seguito della segnalazione le operatrici/agenti di inclusione, conoscono i cittadini insieme all'assistente sociale di riferimento e iniziano un percorso di conoscenza, approfondimento di tematiche specifiche e di orientamento.

L'ammissione al progetto di ogni singolo cittadino viene concordata quindi con le assistenti sociali e avallata sulla base di considerazioni fornite dalle agenti di inclusione sociale, operatori di servizi specialistici e/o del Terzo Settore, in riferimento ai risultati dei colloqui d'ingresso incentrati sui molteplici fattori che determinano svantaggio e scarsa autonomia nella fruizione dei servizi e sull'interesse e la volontà mostrate dall'utenza rispetto all'impegno a svolgere le attività individualizzate proposte.

L'impostazione dei percorsi individuali è formalizzata e sostenuta con la sottoscrizione di un "contratto sociale" tra cittadino inserito nel progetto e gli altri soggetti coinvolti: comune di residenza e soggetto ospitante.

Capo III

Erogazione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 76 - Definizione e finalità

Il cittadino disabile, affetto da menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico, sensoriale o cognitivo può presentare domanda al Comune di residenza per richiedere un eventuale contributo economico, a fondo perduto, per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella propria abitazione.

Art. 77 - Requisiti e modalità di erogazione

1. Le domande, da presentarsi attraverso apposito modulo, verranno istruite dal Competente ufficio ed esaminate da una commissione medica e tecnica.

2. Al termine verrà redatta una graduatoria in base alla quale verranno successivamente erogati i contributi, sino ad esaurimento del finanziamento.
3. Le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi, restano valide per i due anni successivi, al termine dei quali, se non liquidate, decadranno dalla graduatoria.
4. I lavori di adeguamento devono essere iniziati solo dopo aver presentato la domanda, pena la nullità della stessa.
5. La richiesta può essere fatta per l'abitazione di residenza, oppure anche per l'abitazione nella quale il cittadino vuole trasferirsi a patto che:
 - si tratti di un edificio già esistente;
 - il richiedente vi stabilisca la propria residenza anagrafica entro 3 mesi dalla comunicazione da parte del Comune dell'ammissione al contributo.
6. La domanda deve:
 - essere spedita tramite posta, con raccomandata o consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato , da parte dei residenti nei Comuni per i quali Prato agisce in gestione associata (Poggio a Caiano, Carmignano e Montemurlo), o consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale della Comunità Montana, che per loro conto gestisce il servizio per i residenti nei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo.
 - presentata nell'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, in bollo;
 - contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indicare, oltre i dati anagrafici, le barriere architettoniche presenti nell'abitazione e gli interventi per la loro eliminazione o superamento;
 - fotocopia documento di identità valido;
 - copia del certificato medico rilasciato dall'autorità competente che attesti la disabilità totale del richiedente ovvero la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;
 - preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all'acquisto e installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - copia della dichiarazione dei redditi del richiedente disabile o del familiare che lo dichiara a proprio carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 917/1986;
 - benessere del proprietario dell'unità immobiliare, alla realizzazione degli interventi con documento di identità (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario);
 - copia del verbale dell'assemblea condominiale con documento di identità dell'amministratore laddove sia costituito il condominio, oppure nel caso in cui non sia costituito, autorizzazione scritta degli altri proprietari con relativi documenti di identità (da allegare qualora nell'immobile oggetto dell'intervento finalizzato al superamento di barriere architettoniche siano presenti parti condominiali).
7. Il Comune pubblica la graduatoria dei soggetti che hanno diritto al contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande.
8. Il punteggio viene assegnato in relazione alla gravità della disabilità e in relazione alla congruità degli interventi edilizi con la disabilità accertata e con le esigenze di vita domestica del richiedente. A parità di punteggio viene data priorità alla persona con reddito più basso.
9. Il contributo è calcolato nel modo seguente:
10. per la realizzazione delle opere edilizie in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, comprese le spese tecniche, e comunque per un importo massimo di €7.500,00 ;

11. per l'acquisto e installazione di attrezzature in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo massimo di €10.000,00.

TITOLO X

Alloggi assegnati per situazioni di emergenza alloggiativa

Capo I

Regolamento del Comune di Prato per l'assegnazione di alloggi per situazioni di emergenza alloggiativa

Art. 78 - Definizione e finalità

Con DCC n. 64 del 22.4.1969 il Comune di Prato ha regolamentato la concessione temporanea di alloggi di sua proprietà, a tale regolamento si intende fare espresso riferimento

Il Regolamento disciplina la modalità di concessione temporanea di alloggi di proprietà dell'Ente, per far fronte a situazioni di emergenza alloggiativa.

Art. 79 - Requisiti e modalità di erogazione

1. Gli interventi a favore dei nuclei familiari sono segnalati dal servizio professionale territoriale in accordo con il Responsabile del Servizio "Servizi Sociali e Sanità".
2. Gli interventi possono essere disposti a favore di nuclei familiari che:
 - a) siano in condizioni socio-economiche disagiate;
 - b) non risultino assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
3. Gli alloggi possono essere assegnati temporaneamente ai cittadini residenti nel Comune di Prato da più di un anno, in possesso di precisi requisiti previsti nel regolamento di cui sopra, fra i quali, avere una situazione economica ISEE al di sotto del minimo INPS.
4. Sono esclusi dalla concessione temporanea gli appartenenti a nuclei familiari che:
 - a) abbiano occupato, senza titolo, alloggi di Edilizia Pubblica;
 - b) abbiano subito sfratti esecutivi promossi dal soggetto gestore del Patrimonio di Edilizia Pubblica;
 - c) siano stati esclusi dai percorsi di emergenza alloggiativa, non avendo rispettato le condizioni previste dal progetto redatto dal servizio professionale territoriale e dell'Ufficio preposto.
5. L'efficacia della concessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario, entro 2 giorni lavorativi successivi dalla sua notifica, dell'apposito foglio patti e condizioni che definisce gli obblighi del beneficiario, le modalità e le condizioni della concessione, nonché l'eventuale risoluzione.
6. Il concessionario deve provvedere direttamente al pagamento delle spese inerenti: le utenze domestiche, la Tariffa di Igiene Ambientale e, ove presenti, le spese condominiali e le utenze comuni.
7. La concessione degli alloggi ha la durata strettamente necessaria per far fronte alle condizioni di emergenza abitativa del nucleo. La concessione ha durata massima di un anno, prorogabile per tempi definiti e solo in presenza di situazioni gravissime.
8. L'alloggio è assegnato tenendo conto delle caratteristiche degli alloggi disponibili e della tipologia del nucleo familiare, nonché delle disponibilità economiche del nucleo per il pagamento delle utenze.

9. Gli assegnatari sono tenuti al pagamento di un canone concessorio, definito sulla base della situazione socio-economica del nucleo nell'ambito del progetto di vita redatto dal servizio Professionale Territoriale, presupposto per l'assegnazione. Il canone dovuto al concessionario è stabilito nell'atto dirigenziale di concessione dell'alloggio.

10. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, d.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade per effetto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 dalla concessione dell'alloggio.

11. Alloggi di proprietà dell'Amministrazione potranno essere utilizzati, per mezzo della concessione temporanea, per la creazione strutture abitative (residenziali) per persone in carico all'UFTSMA della ASL 4 di Prato ed inserite in specifici Progetti di Inserimento Socio-Terapeutico.